



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Parte Generale

ex Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231

Indice

| | |
|--|----|
| 1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE: IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE | 4 |
| 2. LE CONSEGUENZE DI UN ILLECITO EX D. LGS 231/01..... | 5 |
| 3. I SOGGETTI ESPOSTI | 5 |
| 4. I REATI PREVISTI DAL D. LGS 231/01 | 5 |
| 1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Art. 24) | 5 |
| 2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis) | 5 |
| 3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter) | 6 |
| 4. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Art. 25) | 7 |
| 5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis) | 7 |
| 6. Delitti contro l'industria ed il commercio (Art. 25-bis.1)..... | 7 |
| 7. Reati societari (Art. 25-ter) | 8 |
| 8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater)..... | 8 |
| 9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater-1)..... | 9 |
| 10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies) | 9 |
| 11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies)..... | 10 |
| 12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies)..... | 10 |
| 13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 25-octies) | 10 |
| 14. Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (Art. 25-novies) | 10 |
| 15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies) | 13 |
| 16. Reati Transazionali..... | 13 |

| | |
|---|----|
| 17. Reati Ambientali (Art. 25-undecies)..... | 14 |
| 18. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies) | 16 |
| 5. L'ESENZIONE DELLA RESPONSABILITÀ IN CAPO ALL'AZIENDA..... | 16 |
| 6. LE SANZIONI | 19 |
| 6.1 LE SANZIONI INTERDITTIVE | 19 |
| 7. DELITTI TENTATI E DELITTI COMMESSI ALL'ESTERO | 20 |
| 8. PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO E SINDACATO DI IDONEITÀ DEL GIUDICE..... | 21 |
| 9. AZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA | 21 |
| 10. OBIETTIVI E MISSION AZIENDALE..... | 22 |
| 11. STORIA DELL'AZIENDA..... | 22 |
| 12. IL MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE | 23 |
| 13. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO | 23 |
| 14. ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 23 |
| 14.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza..... | 23 |
| 14.2. Funzioni e poteri dell'organismo di Vigilanza | 24 |
| 14.3. Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi societari | 25 |
| 14.4. Flussi Informativi nei confronti dell'Organismo Di Vigilanza | 25 |
| 14.4.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di Terzi..... | 25 |
| 14.4.2 Obblighi di Informativa relativi ad atti ufficiali..... | 26 |
| 14.4.3. Raccolta, conservazione e accesso all'archivio dell'OdV..... | 27 |
| 15. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE..... | 27 |
| 15.1 Formazione del Personale..... | 27 |
| 15.2. Informativa a Collaboratori esterni e Partner | 28 |

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE: IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 Giugno 2001, che introduce la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (nel seguito, D. Lgs. 231/01), ha adeguato la normativa italiana in materia di Responsabilità delle Persone Giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, in particolare la *Convenzione di Bruxelles* del 26 Luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la *Convenzione di Bruxelles* del 26 Maggio 1997 sulla Lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea sia degli Stati membri e la *Convenzione OCSE* del 17 Dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Il D. Lgs. 231/01 ha introdotto nell'Ordinamento italiano un regime di Responsabilità Amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla Responsabilità Penale), a carico di Società ed Associazioni con o senza personalità giuridica (di seguito denominate Enti), per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da:

1. persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomi finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
2. persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La Responsabilità Amministrativa della persona giuridica si aggiunge a quella (amministrativa e/o penale) della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al Giudice Penale.

Prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 231/01, il principio di personalità della Responsabilità Penale posto dall'Art. 27 della Costituzione Italiana, precludeva la possibilità di giudicare ed eventualmente condannare in sede penale gli Enti in relazione a reati commessi nel loro interesse, potendo sussistere soltanto una responsabilità solidale in sede civile per il danno eventualmente cagionato dal proprio dipendente ovvero per l'obbligazione civile derivante dalla condanna al pagamento della multa o dell'ammenda del dipendente in caso di sua insolvibilità (Artt. 196 e 197 c.p.p.).

Nell'ambito di gestione della propria attività (commercio all'ingrosso ed al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri) la Società Autoservice di MRF Srl (in seguito, Autoservice o la Società) ha intrapreso la scelta di dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01.

2. LE CONSEGUENZE DI UN ILLECITO EX D. LGS 231/01

L'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, ossia se un soggetto apicale pone in essere un reato che rientra nel campo di applicazione della norma e potenzialmente ne trae beneficio la società, alla responsabilità del singolo si aggiunge la responsabilità dell'Ente.

Accertata la responsabilità dell'Ente nella commissione dei reati previsti dalle disposizioni del Decreto Legislativo, esso è sottoposto ad un regime sanzionatorio che introduce sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni interdittive.

E' inoltre prevista la pubblicazione delle sentenza di condanna. La responsabilità dell'Ente sussiste anche quando:

- a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile
- b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia

3. I SOGGETTI ESPOSTI

Le disposizioni contenute nel D. Lgs. 231/01 si applicano:

- a) ai soggetti apicali, ossia soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso
- b) alle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)

L'Ente non risponde se le persone indicate nelle lettere a) e b) hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La responsabilità in sede penale degli Enti si aggiunge a quella delle persone fisiche che li rappresentano e che materialmente hanno realizzato l'illecito.

4. I REATI PREVISTI DAL D. LGS 231/01

La responsabilità dell'Ente sussiste esclusivamente nel caso di commissione delle seguenti tipologie di illeciti

1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Art. 24)

- (a) malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316-bis c.p.)
- (b) indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.)
- (c) truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- (d) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- (e) frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis)

[Articolo aggiunto dalla L. 18 Marzo 2008 n. 48, art. 7]

- (a) falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art.491-bis c.p.)
- (b) accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- (c) detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- (d) diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- (e) intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- (f) installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- (g) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- (h) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- (i) danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- (j) danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- (k) frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter)

[Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]

- (a) associazione per delinquere (art. 416 c.p.p., ad eccezione del sesto comma)
- (b) associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D. Lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.p.)
- (c) associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n.69/2015]
- (d) tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- (e) scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- (f) sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- (g) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 9 Ottobre 1990, n. 309)
- (h) illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (*) (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5, c.p.p.)
- (*) *Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la*

"Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

4. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Art. 25)

[Articolo modificato dalla L. n.190/2012]

- (a) concussione (art.317 c.p.)
- (b) corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) *[articolo modificato dalla L. n.190/2012 e dalla L. n.69/2015]*
- (c) corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
- (d) circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- (e) corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) *[articolo modificato dalla L. n.69/2015]*
- (f) induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) *[articolo aggiunto dalla L. n.190/2012 e modificato dalla L. n.69/2015]*
- (g) corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- (h) pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- (i) istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- (j) peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) *[articolo modificato dalla L. n.190/2012]*

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis)

[Articolo aggiunto dal D.L. 25 Settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001] - [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]:

- (a) falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- (b) alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- (c) spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- (d) spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.)
- (e) falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- (f) contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- (g) fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- (h) uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- (i) contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di o per e dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- (j) introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

6. Delitti contro l'industria ed il commercio (Art. 25-bis.1)

[Articolo aggiunto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art. 15]:

- (a) turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- (b) illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- (c) frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- (d) frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- (e) vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- (f) vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- (g) fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- (h) contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

7. Reati societari (Art. 25-ter)

[Articolo aggiunto dal D. Lgs. 11 Aprile 2002 n. 61, art. 3] - [articolo modificato dalla L. n.190/2012 e dalla L. n.69/2015]

- (a) false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) *[articolo modificato dalla L. n.69/2015]*
- (b) false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622) *[articolo modificato dalla L. n.69/2015]*
- (c) impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- (d) indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- (e) illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- (f) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- (g) operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- (h) omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) *[Articolo aggiunto dalla L. 28 Dicembre 2005, n. 262, art. 31]*
- (i) formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- (j) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- (k) corruzione tra privati (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità) (art. 2635 c.c.) *[articolo aggiunto dalla L. n.190/2012]*
- (k) illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- (l) agiotaggio (art. 2637 c.c.)
- (m) ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater)

[Articolo aggiunto dalla L. 14 Gennaio 2003 n. 7, art. 3]:

in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal Codice Penale e dalle Leggi speciali, si applicano all'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- (a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote, ovvero da 51.646,00 Euro a 1.084.559,00 Euro

- (b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote, ovvero da 103.292,00 Euro a 1.549.370,00 Euro.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2 per una durata non inferiore ad un anno, ovvero:

- interdizione dall'esercizio dell'attività
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione
- esclusione di finanziamenti
- divieto di pubblicizzare beni o servizi

Sono inoltre da annoverarsi come reati ex D. Lgs. 231:

- (a) associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- (b) associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- (c) assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
- (d) arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
- (e) addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)
- (f) condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-sexies c.p.)
- (g) attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c. p.)
- (h) atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)
- (i) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 -bis c.p.)
- (j) istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- (k) cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- (l) cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- (m) banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- (n) assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- (o) impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1979, art.1)
- (p) danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1979, art.2)

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater-1)

[Articolo aggiunto dalla L. 9 Gennaio 2006 n. 7, art. 8]:

- (a) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies)

[Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]:

- (a) riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- (b) prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- (c) pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

- (d) detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
- (e) pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 Febbraio 2006 n. 38]
- (f) iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- (g) tratta di persone (art. 601 c.p.)
- (h) acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- (i) adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies)

[Articolo aggiunto dalla L. 18 Aprile 2005 n. 62, art. 9]:

- (a) abuso di informazioni privilegiate (D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184)
- (b) manipolazione del mercato (D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185)

La responsabilità amministrativa di un Ente sorge anche in relazione ai seguenti illeciti amministrativi:

- (c) abuso di informazioni privilegiate (D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, come modificato dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9, art. 187 bis)
- (d) manipolazione del mercato (D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, come modificato dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9, art. 187 ter)

12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies)

[Articolo aggiunto dalla L. 3 Agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal D. Lgs 81/08]:

- (a) omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- (b) lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 25-octies)

[Articolo aggiunto dal D. Lgs. 21 Novembre 2007 n. 231, art. 63 co.3]:

- (a) ricettazione (art. 648 c.p.)
- (b) riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- (c) impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- (d) autoriciclaggio (art. 648-ter 1. c.p.) *[articolo aggiunto dall'art. 3 della Legge 15/12/2014 n. 186, in vigore dal giorno 1° gennaio 2015]*

14. Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (Art. 25-novies)

[Articolo aggiunto dalla Legge 23 Luglio 2009 n. 99, art. 15]:

- (a) messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art.171, primo comma lettera a-bis) Legge 22 aprile 1941, n. 633 – di seguito L. 633)

- (b) reati di cui al punto precedente commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171, terzo comma L. 633)
- (c) abusiva duplicazione di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, per trarne profitto; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori (art.171-bis, primo comma, L. 633)
- (d) riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costruttore e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, secondo comma L. 633)
- (e) i seguenti reati (art. 171-ter, primo comma, L. 633) commessi per uso non personale ed a fini di lucro:
 1. abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione e diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a)
 2. abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico- musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b)
 3. introduzione nel territorio della Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico,
 4. trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle precedenti lettere a) e b), senza aver concorso alla duplicazione o riproduzione (lett. c)
 5. detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o da altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto alterato (lett. d)
 6. ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di

trasmissioni di accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e)

7. introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f)
8. fabbricazione, importazione distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicazione per la vendita o il noleggio, per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (*) (lett. f-bis)

() Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente ad iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi di questi ultimi ed i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale*

9. abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti inserite dai titolari di diritto d'autore o di diritti connessi (art. 102-quinques L. 633), ovvero distribuzione, importazione ai fini della distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h)

I seguenti reati (art. 171-ter, secondo comma, L. 633):

1. riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi
 2. immissione, a fini di lucro, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore;
 3. realizzazione delle condotte previste al punto precedente (art.171-ter, primo comma, L. 633) da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi
 4. promozione od organizzazione delle attività illecite di cui al precedente punto (art. 171-ter, primo comma, L. 633).
- (f) Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno,, da parte dei produttori o importatori di tali supporti nonché falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies L. 633).
- (g) Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico o privato di apparati o parti di apparati atti

alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica che digitale (*) (art. 171-octies L. 633).

(*) *Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione del servizio*

15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies)

[Articolo aggiunto dalla L. 3 Agosto 2009 n. 116, art. 4]:

- (a) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

16. Reati Transazionali

[Articoli 3 e 10 Legge 16 Marzo 2006, n. 146]

La responsabilità amministrativa di un ente sorge anche in relazione ai seguenti reati:

- (a) reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)

L'art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

1. sia commesso in più di uno Stato
2. ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato
3. ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato
4. ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Sono reati transnazionali (sempre che assumano i caratteri della transnazionalità di cui sopra):

- (a) disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
- (b) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)
- (c) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)
- (d) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- (e) favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- (f) associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- (g) associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

17. Reati Ambientali (Art. 25-undecies)

[Articolo aggiunto dalla D. Lgs. del 7 Luglio 2011, n. 121 e modificato dalla Legge 68/2015]:

- (a) inquinamento ambientale (art. 425-bis c.p.)
- (b) disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- (c) delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinquies c.p.)
- (d) traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- (e) uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- (f) distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152

- (g) Inquinamento idrico (art. 137)
 - 1. scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2)
 - 2. scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3)
 - 3. scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo)
 - 4. violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11)
 - 5. scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co. 13)
- (h) Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)
 - 1. raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b)
 - 2. realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo)
 - 3. realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo)
 - 4. attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5)
 - 5. deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6)
- (i) Siti contaminati (art. 257)
 - 1. inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

- (j) Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis)
 - 1. predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo)
 - 2. predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6)
 - 3. trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo)
 - 4. trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.
- (k) Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260)
 - 1. spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi
 - 2. attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2)
- (l) Inquinamento atmosferico (art. 279)
 - 1. violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5)
- (m) Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi
 - 1. importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa.
 - 2. falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza;

- uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1)
3. detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4)
- (n) Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente
1. Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6)
- (o) Reati previsti dal D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi
1. sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2)
 2. sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2)

Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste

18. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies)

[Articolo inserito dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 16 Luglio 2012, n. 109.]:

Occupazione alle proprie dipendenze, da parte di un datore di lavoro, di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato. (Art. 22, c. 12bis - Dlgs 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

Le pene sono aumentate da un terzo alla metà:

- (a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- (b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- (c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

5. L'ESENZIONE DELLA RESPONSABILITÀ IN CAPO ALL'AZIENDA

Se il reato è stato commesso da uno dei soggetti come indicati nell'Articolo 5 del Decreto Legislativo 231/01, l'Ente non risponde se prova che:


- (a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi



- (b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo
- (c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b)

L'onere della prova dell'esenzione della responsabilità ricade completamente sull'Ente.

SCHEMA BASE



6. LE SANZIONI

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- 1) sanzioni pecuniarie
- 2) sanzioni interdittive
- 3) confisca
- 4) pubblicazione della sentenza.

In particolare le principali sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente e sono costituite da:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività,
- b) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione,
- c) la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi,
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

6.1 LE SANZIONI INTERDITTIVE

Le sanzioni interdittive sono applicate alle tipologie di illeciti tassativamente indicate dal D. Lgs. 231/01 , solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso:
 - a) da soggetti in posizione apicale
 - b) ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative
- 2) in caso di reiterazione degli illeciti
- 3) in caso di condanna per uno dei delitti previsti dall'Art. 25-septies.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. In luogo dell'applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente in via cautelare quando sussistono gravi indizi per ritenere l'esistenza della responsabilità dell'Ente nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (Art. 45 del D. Lgs. 231/01).

Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale. L'inosservanza delle sanzioni interdittive costituisce un reato autonomo previsto dal D. Lgs. 231/01 come fonte di possibile responsabilità amministrativa dell'Ente (Art. 23 del D. Lgs. 231/01).

Le sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti, sono determinate attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (Art. 11 del D. Lgs. 231/01).

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, che può avere ad oggetto anche beni o altre utilità dei valori equivalenti, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.

7. DELITTI TENTATI E DELITTI COMMESSI ALL'ESTERO

L'Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti tentati e da reati commessi all'estero. Nelle ipotesi di commissione nella forma del tentativo dei delitti indicati nel Capo I del D. Lgs. 231/01, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

Si tratta di un'ipotesi particolare di c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, co. 4, c.p. In base al disposto dell'Art. 4 del Decreto, l'Ente che abbia sede in Italia può essere chiamato a rispondere, in relazione a reati -contemplati dallo stesso Decreto - commessi all'estero, al fine di non lasciare sfornita di sanzione una condotta criminosa di frequente verifica, nonché al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'Art. 5, comma 1, del Decreto;
- b) l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;

- c) l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli Artt. 7, 8, 9, 10 del Codice Penale.

Se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del Codice Penale, l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

8. PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO E SINDACATO DI IDONEITÀ DEL GIUDICE

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale.

Altra regola prevista dal D. Lgs. 231/01, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'Ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'Ente.

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al Giudice Penale, avviene mediante:

1. la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società
2. l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'Ente alla commissione del reato da parte del suo dipendente o soggetto apicale
3. il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del Giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma". Il giudizio di idoneità è, cioè, formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante, per cui il Giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato.

9. AZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Gli Artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/01 prevedono tuttavia forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

In particolare nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale l'Art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

1. l'Organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito il "Modello")
2. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporre l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente (di seguito "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo

3. le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello
4. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i dipendenti, l'Art. 7 prevede l'esonero nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il D. Lgs. 231/01 prevede, inoltre, che il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV
5. introdurre un Sistema Disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

10. OBIETTIVI E MISSION AZIENDALE

Si rende quindi necessario per l'azienda dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che non si limiti a garantire l'efficacia e l'efficienza dell'esercizio aziendale, ma che assicuri un adeguato strumento di controllo al fine di evitare la commissione di reati disciplinati ex D. Lgs 231/01 nello svolgimento delle proprie attività di impresa.

L'adozione di un tale Modello di controllo consente non solo un tempestivo segnale di allarme all'insorgere di situazioni di criticità per le singole tipologie di rischio rilevato nei processi legati alle singole funzioni aziendali, ma anche di esimere un'eventuale responsabilità dell'Azienda, qualora il Modello sia stato violato in maniera fraudolenta.

Infine non bisogna tralasciare l'opportunità che si offre con l'adozione e l'implementazione di un tale sistema di controllo ed organizzativo per un miglioramento della *Corporate Governance*.

11. STORIA DELL'AZIENDA

La Società Autoservice di MRF Srl, con sede a Brugnato in provincia della Spezia, opera nel commercio all'ingrosso ed al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri. Autoservice persegue l'obiettivo di operare sul mercato con competenza e trasparenza nonché con puntuale osservanza delle Leggi, delle regole di mercato, dei principi ispiratori della concorrenza leale, nel rispetto degli interessi legittimi e delle aspettative di clienti, fornitori, dipendenti, soci e di chiunque venga a contatto con l'operatività aziendale.



La missione della Società è perseguire l'eccellenza nel settore auto *retail* attraverso uno sviluppo sostenibile, salvaguardando l'Ambiente, rispettando i più alti standard per la Sicurezza delle persone coinvolte tramite la coerenza di un comportamento rispettoso dell'etica sociale ed ottenere la soddisfazione e assicurare valore aggiunto per i dipendenti e per i clienti.

12. IL MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è l'insieme delle procedure e dei controlli messi in essere dall'organizzazione al fine di garantire e prevenire la violazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 231. La sua adozione:

- a) consente di esimere la responsabilità dell'Ente
- b) evita l'esposizione dell'Organo dirigente ad eventuali azioni di responsabilità da parte dei soci per le potenziali conseguenze derivanti dal non aver adottato il Modello
- c) offre l'opportunità per un miglioramento della *Corporate Governance* delle aziende e dell'efficienza e dell'efficacia della sua gestione operativa

13. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'Organo dirigente" - in conformità alle prescrizioni dell'Art. 6, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 231/01 - la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla responsabilità e competenza dell'Amministratore Unico di Autoservice.

In particolare è riservato all'Amministratore Unico della Società il compito di:

1. integrare, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, la Parte Generale del presente Modello e la Parte Speciale, a seguito dell'introduzione di nuove e tipologie di reati che, per effetto dello sviluppo della normativa di riferimento, possano essere ulteriormente collegate all'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/01
2. provvedere all'emanazione del Codice Etico e di comportamento e del Sistema Disciplinare ed alle loro eventuali successive modifiche ed integrazioni.

14. ORGANISMO DI VIGILANZA

14.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

Le indicazioni delle Linee guida di Confindustria specificano le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs 231/01 (di seguito OdV), affinché il medesimo possa svolgere le attività sulla base delle indicazioni contenute negli Artt. 6 e 7 del Decreto, ossia:

- a) autonomia e indipendenza
- b) professionalità
- c) continuità d'azione

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'OdV una dipendenza gerarchica che sia la più elevata possibile e prevedendo un'attività di reporting al vertice aziendale, ovvero al Consiglio di Amministrazione.

L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche unite all'indipendenza garantiscono l'obiettività di giudizio.

L'OdV deve:

1. lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine, essere pertanto una struttura interna, sì da garantire la continuità dell'attività di vigilanza,
2. curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento,
3. non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

La nomina, durata in carica, revoca, decadenza e sostituzione dei membri dell'OdV è regolata generalmente dal Regolamento dell'Organismo. In particolare il Presidente dell'OdV resta in carica per tre anni rinnovabili una sola volta. I membri dello stesso decadono con la perdita dei requisiti sulla base dei quali è avvenuta la nomina, così come dettagliati nel Regolamento dell'OdV, cui si rimanda per maggiori dettagli.

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente all'Amministratore Unico della Società.

14.2. Funzioni e poteri dell'organismo di Vigilanza

In generale l'OdV ha il compito di:

1. vigilare sull'applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
2. verificare nel tempo l'efficacia del Modello e la sua capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
3. Individuare e proporre al Consiglio di Amministrazione aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni aziendali.

Per lo svolgimento dei compiti suddetti l'OdV:

- a) gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali
- b) dispone di risorse finanziarie (budget formalizzato) e professionali adeguate, anche ricorrendo a consulenti esterni
- c) si avvale del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali che possano essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo

L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, decidere di delegare uno o più specifici adempimenti a singoli membri dello stesso, sulla base delle rispettive competenze, con l'obbligo di riferire in merito all'Organismo stesso.

In ogni caso, anche in ordine alle funzioni delegate dall'Organismo di Vigilanza a singoli membri o concretamente svolte da altre funzioni aziendali, permane la responsabilità collegiale dell'Organismo medesimo.

14.3. Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi societari

In generale è assegnata all'OdV di Autoservice una linea di reporting su base periodica, direttamente con l'Amministratore Unico.

14.4. Flussi Informativi nei confronti dell'Organismo Di Vigilanza

Il Protocollo (Parte Speciale) – Flussi informativi –, cui si fa rinvio, disciplina dettagliatamente il flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza; in particolare sono indicati gli obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali.

14.4.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di Terzi

L'Art. 6, 2° comma, lett. d) del D. Lgs. 231/01 impone la previsione nel "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso.

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01, nonché allo scopo di conferire maggiore autorevolezza alle richieste di documentazione che si rendono necessarie all'Organismo nel corso delle sue verifiche.

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Così come previsto dal Protocollo (Parte Speciale) – Flussi informativi –, l'obbligo di informazione ha per oggetto qualsiasi notizia relativa a:

1. commissione di reati o compimento di atti idonei diretti alla realizzazione degli stessi;

2. comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
3. eventuali carenze delle procedure vigenti;
4. eventuali variazioni nella struttura aziendale od organizzativa;
5. operazioni di particolare rilievo o che presentino profili di rischio tali da indurre a ravvisare il ragionevole pericolo di commissione di reati.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali decisioni di non procedere ad un'indagine interna.

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è stata istituita una casella di posta elettronica dedicata e riservata autoservice231odv@gmail.com

I consulenti, i collaboratori ed i partner commerciali, per quanto riguarda l'attività svolta con Autoservice, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza della Società mediante quanto contrattualmente definito.

14.4.2 Obblighi di Informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni di cui al capitolo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV della Società le informative concernenti:

1. i provvedimenti e/o notizie provenienti dall'autorità giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati o gli illeciti amministrativi di cui al D. Lgs. 231/01
2. le richieste di assistenza legale inoltrate dai soggetti apicali e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal D. Lgs. 231/01
3. i rapporti o le segnalazioni preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/01
4. le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs 231/01 con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni
5. l'articolazione dei poteri e il sistema delle deleghe adottato dalla Società ed eventuali modifiche che intervengano sullo stesso
6. la struttura organizzativa di Autoservice ed eventuali modifiche che intervengano sulla stessa.

14.4.3. Raccolta, conservazione e accesso all'archivio dell'OdV

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza, in un apposito archivio, il cui accesso è consentito nei termini stabiliti dall'OdV.

15. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE

15.1 Formazione del Personale

Autoservice promuove la conoscenza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, (Codice Etico e di comportamento, Parte Generale, Parte Speciale e Sistema Disciplinare) tra tutti i dipendenti e/o collaboratori che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo ed a contribuire alla loro attuazione.

L'Amministratore Unico, anche in collaborazione dell'Organismo di Vigilanza, assicura la formazione del personale sui contenuti del D. Lgs 231/01 e sull'attuazione del Modello attraverso una programmazione della formazione.

In tale contesto, le azioni formative e comunicative riguardano:

1. comunicazione a tutti i dipendenti e/o collaboratori della Società sull'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico e di comportamento e del Sistema Disciplinare;
2. disponibilità del Modello (Codice Etico e di comportamento, Parte Generale, Parte Speciale e Sistema Disciplinare) e del Codice Etico e di comportamento presso la sede della Società;
3. distribuzione del Codice Etico e di comportamento a tutto il personale in forza ed ai nuovi assunti al momento dell'assunzione;
4. sviluppo di periodici interventi di formazione/informazione diffusa nei confronti dei responsabili ed addetti alle aree a rischio/supporto reato ex D. Lgs 231/01.

I percorsi formativi/informativi, sviluppati con contenuti diversi per i soggetti posti in "posizione apicale" e per i loro collaboratori sono finalizzati, in sintesi, all'illustrazione dei contenuti del D. Lgs 231/01, ai principi del Codice Etico e di comportamento ed alla disciplina del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Qualunque sia la modalità prescelta per l'erogazione del percorso formativo, viene garantita la tracciabilità della partecipazione.

Eventuali sessioni formative di aggiornamento, oltre a specifici approfondimenti sul tema tenuti ai neoassunti nell'ambito del processo di inserimento nell'azienda, sono effettuate in caso di rilevanti modifiche apportate al Modello, al Codice Etico o relative a



sopravvenute normative rilevanti per l'attività della Società, ove l'Organismo di Vigilanza non ritenga sufficiente, in ragione della complessità della tematica, la semplice diffusione della modifica con le modalità sopra descritte.

15.2. Informativa a Collaboratori esterni e Partner

Autoservice promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello e del Codice Etico e di comportamento anche tra gli eventuali *partner* commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori della Società.

L'informativa avviene, per i soggetti sopra elencati, attraverso la diffusione di una comunicazione ufficiale sull'adozione del Modello e del Codice Etico e di comportamento, con invio di un *abstract* del Modello e di copia del Codice Etico e di comportamento.

A questi sono pertanto fornite apposite informative sui principi e le politiche che Autoservice ha adottato sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali che, coerentemente a detti principi e politiche, saranno adottate dalla Società.

La Società provvede ad inserire nei contratti con eventuali controparti commerciali, finanziarie e consulenti/professionisti esterni apposite clausole contrattuali che prevedono, in caso di inosservanza dei principi etici stabiliti, la risoluzione degli obblighi negoziali.